



**COMUNE DI USSASSAI**  
PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710  
protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | comune.ussassai.og.it  
C.F. e P.IVA 00160240917

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Atto n. **20**  
del **07/06/2023**

**Oggetto:** ISTITUZIONE DI SEPARATO UFFICIO DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI PRESSO IL CORTILE ESTERNO DELLA CHIESA CAMPESTRE IN LOCALITA' SAN GEROLAMO.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sette** del mese di **giugno** alle ore **15:14** in modalità mista presso l'ufficio del Sindaco, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO		Si
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANNO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **3**  
Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Cuboni Cristina**.

## LA GIUNTA COMUNALE

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.04.2022 con il Sindaco Francesco Usai, il Segretario Comunale Cristina Cuboni e l'Assessore Michela Puddu presenti nella sede comunale, mentre l'Assessore Sandro Salvatore Deplano è collegato da remoto, in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione delle proposte e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

**Preso atto** che pervengono richieste di poter contrarre matrimonio fuori della Casa Comunale, motivando la bellezza e l'attrattiva di altri luoghi ed edifici di proprietà comunale presenti sul territorio ed in particolare la Chiesa campestre in località San Gerolamo, che costituisce una rilevante attrattiva del Comune di Ussassai;

**Ritenuto** di accogliere le richieste avanzate e di ampliare la possibilità di celebrare matrimoni con rito civile o unioni civili in altri luoghi diversi dalla Casa comunale, individuando, quale altro luogo di proprietà comunale, la Chiesa campestre in località San Gerolamo ed in particolare il cortile esterno della medesima;

**Vista** la Deliberazione C.C. n. 9 del 26.05.2023 avente ad oggetto “Regolamento per la celebrazione matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili”;

**Premesso che:**

- l'art. 106 del Codice Civile indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile, recitando: “Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all' ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”;

- il concetto di “casa comunale” viene chiarito nel Massimario dello Stato Civile che al paragrafo 9.5.1 riporta: “per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”;

- lo stesso codice civile che all'art. 110 stabilisce l'unica deroga all'art. 106, consentendo la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale solo nel caso in cui uno degli sposi, per impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile o per infermità, si trovi nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, prescrivendo in tal caso, che “l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107”;

**Rilevato che**, a seguito di numerosi quesiti presentati dai Comuni al Ministero dell'Interno relativi alla possibilità di celebrare i matrimoni civili al di fuori della casa comunale, il menzionato Ministero, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Area III Stato Civile, al fine di ovviare a difformi interpretazioni e applicazioni della normativa in materia, ha emanato la circolare n. 29 del 07-06-2007, ad oggetto: “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale”, in cui si stabilisce che i Comuni possono “deputare una sala esterna alla casa comunale, al fine di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una delibera di Giunta” sempre che l'edificio sia nella disponibilità del comune e ci sia “un carattere di ragionevole continuità temporale” nel suo utilizzo;

**Ricordato**, altresì, che, come espressamente indicato dalla menzionata circolare n. 29 del 07-06-2007, l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127",

prevede che i Comuni possano disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile;

**Evidenziato** che in merito al primo punto, il Massimario dello Stato Civile precisa che "La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della Giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività";

**Rilevato** che la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la Circolare 10/2014 ad oggetto: "Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale", ha fornito ulteriori spiegazioni rispetto all'interpretazione già data con la menzionata Circolare 29 del 07-06-2007, sul principio di "esclusiva disponibilità della destinazione" sottponendo la questione al Consiglio di Stato, che si è espresso con importante parere del 22 gennaio 2014 n. 196/14 (riportato nella circolare del ministero) precisando che i requisiti di "esclusività e continuità della destinazione" possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo", ossia il Comune può celebrare in determinati giorni, e in quella di "destinazione frazionata nello spazio", ossia l'ente riserva alcune aree alla celebrazione del matrimonio, purché "tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale";

**Preso atto** pertanto che, ai fini della definizione preventiva della destinazione, con caratteri di esclusività e continuità, rileva la stabilità della connessione tra l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della Casa comunale, che non viene meno se in determinati periodi di tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi, è possibile impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno istituire un separato ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili presso la Chiesa campestre in località San Gerolamo nel cortile esterno della chiesa medesima;

**Valutato** che la destinazione di luoghi del Comune di particolare pregio storico come la Chiesa campestre in località San Gerolamo a sede di celebrazione di matrimoni ed unioni civili, oltre a rispondere a richieste dei cittadini e non, può ritenersi coerente con gli interventi di valorizzazione storica e promozione turistica del territorio, considerato anche che nelle parole del Consiglio di Stato nel soprarichiamato parere 196/2014: "l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale" e che "la moderna concezione del matrimonio, come istituto volto alla realizzazione della persona umana, oltre che come fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare spazio alla scelta dei coniugi in ordine al luogo più appropriato per celebrare l'atto costitutivo della loro unione";

**Specificato** che l'allestimento del cortile esterno della chiesa medesima dovrà essere effettuato a cura e spese degli sposi, in modo sobrio e nel rispetto del contesto dell'edificio;

**Vista** la proposta formulata, nel testo risultante dalla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Culturale cui compete lo svolgimento dell'attività istruttoria accertativa dei presupposti giuridici e dei requisiti di legittimità della proposta medesima;

**Dato atto:**

- che sulla proposta inerente alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1, del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Culturale, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non necessita di parere contabile;

**Visti:**

- lo statuto dell'Ente
- il Regolamento Comunale per la celebrazione matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili [approvato con deliberazione C.C n. 9 del 26.05.2023];
- il D.P.R. n. 396/2000;
- la legge 20 maggio 2016, n. 76;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse nel preambolo e da intendersi qui integralmente riportate:

- 1) Di istituire un Ufficio separato di Stato Civile per la sola celebrazione dei matrimoni ed unioni civili presso il cortile esterno della Chiesa campestre in località San Gerolamo;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Nuoro ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Sindaco</b> Usai Francesco	<b>Segretario Comunale</b> Dott.ssa Cuboni Cristina
----------------------------------	--

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

**Ussassai, 29/05/2023**

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI FRANCESCO

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **07/06/2023** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai, 07/06/2023**

**Segretario Comunale**  
Dott.ssa Cuboni Cristina